SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (770):

PRESIDENT	E		٠	٠			Рa	g.	93	٠, ۶	15,	96	e	pa	ssim
AZIMONTI	, 1	ela	ιtο	re	al	lla	C_0	om	m	iss	ior	ıe		94	, 95
												96	e	pa.	ssim
DE SANCT	IS														95
de' Cocci, sottosegretario di Stato per il															
lavoro e	la	pr	ev	ide	nz	a	soc	iai	les	5,	96,	97	e	pa.	ssim
FERMARIE	LLO	•													100
Ferrari															100
MANENTE	Co	MC	JN	ALE											99
VARALDO		•				•	•	99),	100), 1	102	e	pas	sim

La seduta ha inizio alle ore 11.

MANENTE COMUNALE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (770)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri ».

Come la Commissione ricorderà, il senatore Azimonti ha già avuto modo di svolgere la sua relazione nella seduta del 7 marzo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana nonchè del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nei fondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti alle Casse pensioni insieme con i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno in

cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio.

Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti che passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma precedente è limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi di detta assicurazione.

Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è ripianato con prelevamento di pari importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.

L'importo dell'ordinaria indennità di fine servizio o di anzianità maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri è trasferito all'INADEL — gestione previdenza.

Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sarà effettuato in dieci annualità costanti posticipate, calcolate al saggio del 5 per cento.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento, tendente ad aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse », le altre: « ovvero successivamente a tale data per il completamento di procedure concorsuali e in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. L'emendamento consiste in un ampliamento della sfera dei destinatari della legge con l'inclusione di coloro che siano stati assunti dagli Istituti originari ed abbiano preso servizio di prima nomina successivamente alla data di costituzione dell'Ente ospedaliero e fino alla nomina del Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente stesso. Basti pensare alla circostanza che nel periodo compreso fra la costituzione dell'Ente ospedaliero e la nomina del Commissario — variabile in media da un mese a tre — l'Istituto originario ha continuato, secondo le direttive impartite dal

Ministero della sanità, a gestire gli ospedali « in nome proprio », provvedendo, ove risultava necessario, anche all'assegnazione di personale in relazione alle più impellenti esigenze di servizio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo il terzo comma il seguente:

« Le Casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli Istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. L'emendamento ha lo scopo di far subentrare le Casse pensioni e l'INADEL al posto degli Istituti originari in tutti i casi in cui, nei confronti dei dipendenti destinati al trasferimento agli Enti ospedalieri, siano stati riconosciuti utili e riscattabili, ai fini previdenziali e quiescenziali, determinati periodi o servizi per i quali, tuttavia, non sia stato ancora ultimato, da parte degli interessati, il versamento rateale del relativo valore di riscatto.

DE SANCTIS. In ordine al primo emendamento, vorrei sapere che cosa significa la dizione « procedure concorsuali ».

AZIMONTI, relatore alla Commissione. Intendo riferirmi alle procedure di concorsi di assunzione.

DE SANCTIS. Non so se in altri testi di legge venga usata la stessa dizione per dire quanto ci ha precisato il relatore. Di solito per « procedure concorsuali » si intendono quelle procedure che si applicano negli istituti fallimentari.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Possiamo allora dire: « ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in appli-

cazione di leggi sul collocamento obbligatorio ».

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi sembra debba essere chiaro che non è riconosciuto alcun diritto acquisito al personale assunto successivamente a tale data, salvo questa eccezione. Ciò premesso, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unità stesse » le seguenti: « ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi d'assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio ».

(È approvato).

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è favorevole al secondo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro damanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un comma dopo il terzo, proposto dal relatore e di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti, alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle Casse pensioni, il trattamento più favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle Casse stesse e quello attribuibile al corrispondente pari grado che sia rimasto in servizio all'ente di provenienza, applicando a tal fine, le tabelle di equiparazione delle

qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette Casse pensioni.

Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le Casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennità una volta tanto a carico delle Casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « al corrispondente pari grado che sia rimasto in servizio all'ente di provenienza », con le altre: « alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Questo emendamento ha lo scopo di facilitare, evidentemente, l'applicazione delle tabelle di equiparazione annesse al provvedimento, perchè nello stesso grado i trattamenti economici si differenziano in relazione alla qualifica.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, il seguente:

« Le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge dovranno essere rideterminate da apposita commissione istituita con decreto ministeriale e composta da rappresentanti della FIARO e della CPDEL, degli Istituti di provenienza e delle organizzazioni sindacali ospedaliere più rappresentative a livello nazionale ogni qual volta si verificano modifiche in uno o in entrambi gli ordinamenti delle carriere del personale degli Enti ospedalieri o in quelli di provenienza ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. In sostanza si tratta di questo: se nell'economia della legge riaffermiamo il principio del diritto di ottenere il trattamento migliore tra quello che il dipendente avrebbe alla fine della carriera e quello che avrebbe potuto avere se fosse rimasto nell'istituto di provenienza, è evidente che questo concetto viene viziato se non introduciamo il criterio dell'aggiornamento delle tabelle di equiparazione.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è d'accordo sul primo emendamento; è contrario al secondo, e quindi alla dinamicità dell'equiparazione.

Le tabelle allegate alla legge sono predisposte con riguardo alla situazione degli impiegati esistente all'atto del passaggio alle dipendenze dell'ente ospedaliero. Pertanto, trova piena applicazione il principio sancito dall'articolo 59 della legge ospedaliera sulla conservazione dei diritti acquisiti. Il dettato della legge, in altre parole, deve considerarsi esaurientemente applicato attraverso l'equiparazione tra le qualifiche del vecchio e del nuovo rapporto d'impiego effettuata una sola volta attraverso le tabelle allegate al provvedimento.

Prevedere, pertanto, la possibilità di successive equiparazioni non consente di stabilizzare giuridicamente le situazioni considerate e trascende il principio della conservazione dei diritti acquisiti, i quali non possono ovviamente essere considerati che in un solo e ben determinato momento della equiparazione.

Per quanto sopra esposto non posso che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il senatore Azimonti insiste sul secondo emendamento?

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Insisto, perchè ritengo che non contraddica allo spirito della legge che sancisce il principio del trattamento di maggior favore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Azimonti e accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Azimonti e sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Al personale contemplato nell'articolo 1 o ai loro superstiti è garantito, a carico dell'INADEL, il trattamento di buonuscita spettante secondo gli ordinamenti di tale Istituto.

Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, è data facoltà di chiedere, a fine carriera, il trattamento più favorevole tra quello che sarebbe loro spettato se fossero rimasti in servizio presso gli Istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2 e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL.

Nel caso in cui gli interessati richiedano il trattamento degli Istituti di provenienza, l'ente ospedaliero verserà all'INADEL la differenza tra tale trattamento e quello risultante dall'ordinamento dell'INADEL stesso.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, è data facoltà di chiedere, a fine carriera, il trattamento più favorevole tra quello che spetterebbe al pari grado esistente presso gli Istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2, e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Scopo dell'emendamento è di rendere più agevole la comprensione della comparazione tra la misura dei due trattamenti di quiescenza.

PRESIDENTE. Sempre il relatore, allo stesso articolo 3, propone l'aggiunta di un comma dopo l'ultimo. Ne do lettura:

« L'INADEL è autorizzato a trattenere in unica soluzione, sulle indennità di fine servizio, le somme a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovute agli Istituti di provenienza dai singoli dipendenti trasferiti e ad effettuare il versamento di dette somme agli Istituti creditori ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Si tratta di assicurare il recupero di somme che gli istituti avessero eventualmente concesso ai propri dipendenti per mutui, riscatti di periodi ai fini pensionistici, eccetera, il cui rimborso non sia stato completato.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda il primo emendamento il Governo è favorevole in quanto è chiarificatore del testo.

Per quanto attiene al secondo emendamento, il Governo è ancora favorevole in quanto la norma è intesa a garantire maggiore certezza al recupero dei crediti vantati dagli Istituti di provenienza nei riguardi del personale passato agli enti ospedalieri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal relatore, sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo, proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale contemplato nell'articolo 1 e ai loro familiari compete l'assistenza di malattia secondo la legislazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

(È approvato).

Art. 5.

Salvo quanto già disposto in materia dai singoli enti in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facoltà di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS me desimo in deroga all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri.

Dall'esercizio della facoltà di cui al precedente comma — da effettuare con apposita domanda rivolta all'INPS o all'ente ospedaliero — sono esclusi coloro che, in relazione alla loro specializzazione, non possono essere adeguatamente impiegati nelle restanti attività dell'Istituto o per i quali il rapporto di impiego con l'INPS, per effetto di particolari disposizioni legislative, è sorto in diretta connessione con le rispettive sedi di servizio.

Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse, le modalità attimenti all'inquadramento ed al trattamento del personale ammesso all'esercizio della facoltà di rimanere in servizio presso l'INPS sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da approvarsi dalle Amministrazioni vigilanti.

Il relatore ha proposto tre emendamenti al primo comma di questo articolo e due al secondo comma. Do lettura degli emendamenti al primo comma: dopo le parole « Salvo quanto già disposto in materia dai singoli enti », aggiungere le altre: « di provenienza ». Sopprimere le parole: « a rapporto d'impiego ». Sostituire l'inciso: « entro quarantacinque giorni » con l'altro: « entro centoventi giorni ».

Al secondo comma, invece, si tratta di sostituire le parole « o all'ente ospedaliero », con le altre: « tramite l'ente ospedaliero », nonchè di sopprimere, dopo le parole: « nelle restanti attività dell'Istituto », tutto il resto del periodo fino al fine del comma.

Anche il senatore Fermariello ha presentato un emendamento a quest'articolo 5: esso mira ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In deroga a quanto disposto in materia dai singoli enti in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto di impiego dell'INAIL in servizio presso le rispettive unità ospedaliere alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero, ha facoltà di optare per questo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Il primo emendamento al primo comma, nonchè il primo proposto al secondo comma sono di carattere formale, al fine di evitare confusioni, e pertanto non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni.

L'elevazione del termine a 120 giorni è resa necessiaria dalla particolare procedura di approvazione delle deliberazioni consiliari assunte dall'INPS ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639, considerando che — secondo il disegno di legge in esame — i criteri per l'esercizio della facoltà di opzione, le moda-

lità per l'inquadramento e il trattamento del personale interessato dovranno essere appunto stabiliti con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'INPS.

Circa la soppressione delle parole: « a rapporto di impiego », sempre al primo comma, c'è da dire che in base alla deroga all'articolo 59 della legge ospedaliera vi è un'esigenza di rispetto della libertà individuale nel senso che non è giusto impedire ad un lavoratore di concludere la propria carriera presso l'istituto di origine.

Con l'ultimo emendamento da me proposto — tendente a sopprimere al secondo comma, dopo le parole: « nelle restanti attività dell'Istituto », tutto il resto del periodo sino alla fine del comma — s'intende far giustizia di una discriminazione nei confronti del personale che pure potrebbe usufruire della facoltà di opzione sancita dalla prima parte del secondo comma.

MANENTE COMUNALE. Da questo disegno di legge sono esclusi i medici? Pongo la domanda perchè nel provvedimento si parla di « personale », senza specificare.

V A R A L D O . Nelle tabelle allegate compaiono anche i medici.

MANENTE COMUNALE. Se è così, l'emendamento che vuol sopprimere le parole: « a rapporto d'impiego » non può prendersi in considerazione, almeno come viene prospettato. Comunque sono contrario.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda i primi due emendamenti proposti al primo comma, il Governo si rimette alla Commissione. Sono contrario, invece, all'emendamento soppressivo delle parole: « a rapporto d'impiego », in quanto esso vuole sostanzialmente estendere anche ai salariati il diritto d'opzione. Ma i salariati vengono assunti proprio in diretta connessione con la sede del servizio, per le esigenze delle unità ospedaliere; questa è la principale considerazione che m'induce ad essere contrario alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, possiamo procedere alla votazione degli emendamenti, che sarà opportuno fare per commi. Cominciamo da quelli al primo comma.

Il primo emendamento è aggiuntivo delle parole: « di provenienza » dopo le parole: « Salvo quanto già disposto in materia dai singoli enti ». Lo metto ai voti .

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento, soppressivo delle parole « a rapporto d'impiego ». Ricordo che il Governo ha espresso parere sfavorevole e che anche il senatore Manente Comunale ha dichiarato di essere contrario.

(Non è approvato).

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal relatore, sostitutivo dell'inciso « entro quarantacinque giorni » con l'altro « entro centoventi giorni ».

(E approvato).

Passiamo al secondo comma. Gli emendamenti presentati dal relatore sono due, il primo che mira a sostituire le parole: « o all'ente ospedaliero » con le altre: « tramite l'ente ospedaliero » è puramente formale.

d e' C O C C I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo si rimette alla Commissione.

V A R A L D O . Non si tratta di un emendamento puramente formale; perchè non si deve dare la possibilità di presentare la domanda di opzione ad ambedue gli enti?

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Rappresenta invece una facilitazione, perchè altrimenti il dipendente potrebbe rivolgersi all'ente originario ed il nuovo ente potrebbe non saperne niente. In questo modo si evitano confusioni e dubbi.

PRESIDENTE. Poichè nesun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole: « o all'ente

ospedaliero » con le altre: « tramite l'ente ospedaliero ».

(È approvato).

C'è ancora l'ultimo emendamento presentato dal relatore al secondo comma, tendente a sopprimere, dopo le parole: « nelle restanti attività dell'Istituto », tutto il periodo, sino alla fine del comma.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociole. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Fermariello, aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo, sentiamo l'opinione del relatore.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. L'emendamento dal senatore Fermariello mi sembra necessario, in quanto, dato l'ordinamento particolare dell'INAIL, al momento della pubblicazione dei decreti di scorporo, il personale dipendente è stato posto entro termini brevissimi nella condizione di dovere esercitare la facoltà o di passare all'ente ospedaliero oppure di rimanere presso l'ente originario. Essendo la situazione molto confusa, sono avvenute delle opzioni non corrispondenti, molte volte, nè agli interessi dell'istituto nè a quelli dei singoli.

Mi sembrerebbe quindi opportuno riaprire i termini per consentire al personale dell'INAIL di poter esercitare ancora l'opzione, sempre però in armonia con la norma già prevista dall'articolo 5.

VARALDO. In che senso verrebbe esercitata questa facoltà di optare?

FERMARIELLO. All'inizio, specialmente i CTO erano una cosa piuttosto vaga; adesso, invece, hanno una configurazione più definita. In pratica l'opzione avverrebbe a favore dell'ente ospedaliero.

VARALDO. Io penso però, che creeremmo delle difficoltà per il nuovo organismo.

F E R M A R I E L L O . Il Consiglio di amministrazione, però, potrebbe stabilire dei limiti a questa possibilità di opzione, in relazione agli organici.

PRESIDENTE. Capisco l'importanza dell'emendamento, però vi sono molti aspetti che lasciano perplessi; non vorrei che approvandolo creassimo delle complicazioni.

FERRARI. Sarebbe opportuno dare al relatore la possibilità di approfondire la situazione degli organici e di accertare qual è il numero del personale che potrebbe godere di questo beneficio.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Mi rendo conto che alcuni elementi andrebbero ulteriormente approfonditi e che sarebbe opportuno limitare questa facoltà di opzione per non correre il rischio di accrescere senza necessità gli organici degli ospedali. Ciò premesso, però, sono favorevole ad un esame obiettivo dell'emendamento nel senso di trarne una soluzione adeguata.

d e' C O C C I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è piuttosto perplesso e suggerisce un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Per non esporre l'emendamento ad un rigetto che potrebbe essere non motivato, credo che sia opportuno sospendere questo dibattito per approfondire ulterormente l'argomento. L'emendamento e, quindi, l'articolo 5, restano pertanto accantonati.

Passiamo allora all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5 rimanga alle dipendenze dell'INPS, nè al personale che ab-

bia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli Istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Salvi gli effetti dell'anzianità contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresì al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volontà del personale medesimo.

A quest'articolo il relatore propone la soppressione del secondo comma.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. La proposta mi è stata suggerita dai sindacati, i quali sostengono che il dettato di questo secondo comma traviserebbe la ratio degli articoli 2 e 3 e che, comunque, il comma stesso non figurava nello schema predisposto dal Governo sulla base degli accordi con essi raggiunti.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo in quanto la norma del secondo comma rientra pienamente nella logica del principio del diritto acquisito al quale abbiamo già fatto cenno. Infatti l'articolo 59 della legge ospedaliera, cui si riferisce la disposizione di questo secondo comma, tratta della conservazione di diritti connessi alla situazione d'impiego di ciascun interessato, riscontrabile all'atto del passaggio dall'Istituto originario di appartenenza all'ente ospedaliero. Viene quindi data ai dipendenti di cui trattasi la facoltà di conservare i diritti connessi alla qualifica riservata al momento del trasferimento. Ma se successivamente la posizione di impiego del dipendente venga cambiata per mutamenti di qualifica o passaggi di categoria volontariamente provocati dai dipendenti stessi, come nel caso di richiesta di cambiamento di qualifica per esercizio di mansioni diverse o di partecipazione a concorsi interni od esterni per passaggi a categorie gerarchicamente superiori, cade il motivo fondamentale di salvaguardare tale posizione e l'interessato assumerà così una nuova e diversa posizione che non sarà in alcun modo collegabile con quella posseduta all'atto del passaggio. Sullo stesso principio sono fondate le tabelle di equiparazione tra qualifiche allegate alla legge, da applicarsi soltanto in riferimento alla qualifica posseduta l'ultimo giorno di appartenenza del lavoratore all'ente originario. Quindi, res melius perpensa, nonostante le intese che possono essere intervenute, il Governo si dichiara contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo in esame.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Ho proposto l'emendamento soppressivo del secondo comma perchè i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, con i quali doverosamente mi sono incontrato, hanno insistito in tal senso. Però onestamente devo condividere il parere del Governo, perchè quando un dipendente, per volontà propria, tramite concorso interno o altra procedura, cambia la qualifica non può pretendere di scegliersi anche il trattamento più favorevole. Quindi condivido pienamente le argomentazioni del Governo e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare e poichè l'unico emendamento che era stato proposto è stato ritirato, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 7.

Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta disciplinato, anche per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di previdenza e di malattia, dalle disposi-

zioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968 n. 132.

Sono irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati per l'attività svolta presso l'ente ospedaliero fino alla risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

A quest'articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo emendamento tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « dalle disposizioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero » le altre: « ovvero alla data della successiva immissione in servizio ».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere il seguente comma: « Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, nonchè quelle di cui all'articolo 5, si applicano anche nei confronti del personale che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sia passato alle dipendenze dell'ente ospedaliero prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

A Z I M O N T I, relatore alla Commissione. Con il primo emendamento, che è tra l'altro conseguenziale a quello approvato al primo comma dell'articolo 1, si intende far comprendere tra i destinatari della normativa anche i dipendenti assunti dagli enti originari dopo la data del decreto di costituzione in ente autonomo, ma prima della gestione commissariale.

de' COCCI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Deve esser chiaro che vale la limitazione di cui al primo comma dell'articolo 1, cioè del concorso in atto e così via, perchè occorre stare attenti a non andare oltre. Per precisare il concetto è forse meglio specificare, alla fine dell'emendamento: « per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. D'accordo. Quanto al secondo emendamento, esso fa riferimento soprattutto al personale delle case di cura di Genova, Parma e della Croce rossa italiana, il quale, con decreto del medico provinciale, prima ancora che con decreto regionale, è stato inquadrato nel nuovo ente interrompendo il rapporto con quello di provenienza. Se non aggiungessimo la precisazione, tutto questo personale, in forza dell'articolo 6, resterebbe escluso dai benefici di legge senza alcuna colpa propria.

d e' C O C C I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi convince soprattutto il « senza alcuna colpa propria ».

V A R A L D O . Faccio rilevare che non possiamo però votare quest'emendamento, in quanto fa riferimento all'articolo 5 che abbiamo accantonato.

d e' C O C C I, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Comunque il Governo è favorevole alla precisazione.

PRESIDENTE. Accetto l'osservazione del senatore Varaldo e, accantonando la votazione di altri emendamenti e dell'intero articolo 7, metto ai voti soltanto il primo emendamento, proposto dal relatore ed accolto dal Governo, con il quale nel primo comma, dopo le parole: « alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero », sono aggiunte le altre: « ovvero alla data della successiva immissione in servizio per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge ».

(È approvato).

Faccio intanto presente che il relatore ha presentato un altro emendamento all'articolo 7 per aggiungere, dopo il secondo, il seguente comma: « Sono altresì irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati che hanno esercitato la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 5 ». Anche su questo emendamento dovremo ritornare nella

7° Resoconto sten. (21 marzo 1973)

seduta in cui concluderemo l'esame dell'articolo testè accantonato. Do ora lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

Al personale assunto in servizio dall'INPS, dall'INAIL, dalla Croce rossa italiana e dall'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman » di Roma, per le esigenze delle unità ospedaliere di cui all'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, a decorrere da data non anteriore a quella del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero, cui è stato assegnato all'atto della prima nomina, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituirne il testo con il seguente:

« Salve le fattispecie contemplate dal primo comma dell'articolo 1, al personale assunto in servizio dall'INPS, dall'INAIL, dalla Croce Rossa Italiana e dall'Istituto superiore di odontoiatria, a decorrere da data non anteriore a quella del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero, cui è stato assegnato all'atto della prima nomina, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Peraltro, nei confronti dello stesso personale saranno valutati, ai fini dei trattamenti delle Casse pensioni e dell'INADEL, applicando le norme di cui al precedente articolo 1. i periodi di servizio prestati negli Istituti di provenienza o già riconosciuti utili secondo i preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza ».

Il relatore, accogliendo certe istanze sindacali, proporrebbe altresì di aggiungere al nuovo testo sostitutivo dell'articolo 8 di cui ho dato letttura le parole: «, nonchè i periodi comunque coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, anche se anteriori all'assunzione presso l'Istituto o ente di provenienza ».

d e' C O C C I , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non è che il Governo sia molto entusiasta di questa proposta.

PRESIDENTE. Visto che abbiamo oramai intrapreso la strada degli accantonamenti, propongo di accantonare anche questo articolo e di dare al relatore l'opportunità di illustrare anche altri due emendamenti, di cui ho avuto notizia, tendenti ad aggiungere altrettanti articoli. Dopo di che sospenderemo i lavori e rinvieremo il seguito della discussione ad una prossima seduta.

AZIMONTI, relatore alla Commissione. D'accordo. Il primo dei due articoli che propongo di aggiungere al testo è stato suggerito fin dal 18 novembre scorso dal Ministero della sanità, attraverso la seguente lettera inviata ai Ministeri del lavoro, del tesoro e dell'interno: « Si prega di voler consentire che il testo del disegno di legge concernente il trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale di cui agli articoli indicati al secondo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, attualmente giacente presso l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia integrato da un altro articolo, che dovrebbe assumere il seguente tenore:

« Le norme di cui alla presente legge si applicano, per la parte relativa, al personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ».

Si tratta del personale in servizio presso i policlinici, il cui trattamento economico, in base alla legge n. 132, è equiparato a quello degli enti ospedalieri con accordo FIARO. Pertanto, si ritiene di regolarizzare anche per questo personale il trattamento di previdenza stabilito per gli enti ospedalieri e di procedere quindi al trasferimento dei relativi contributi.

11^a COMMISSIONE

7° Resoconto sten. (21 marzo 1973)

V A R A L D O . Vorrei sapere se l'emendamento testè proposto si riferisce a personale che faceva o no parte degli enti di cui ci stiamo occupando. Perchè se non ne faceva parte, la sua posizione non può essere regolarizzata con questa legge, ma con una apposita.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. Con la legge n. 132 al personale dei policlinici è stato riconosciuto, in base agli accordi FIARO, il medesimo trattamento degli enti ospedalieri ed è quindi giusto che adesso rientri anche in questa nuova regolamentazione. Comunque, si tratta di un emendamento caldeggiato dal Ministero della sanità e soprattuto dall'Università del Sacro Cuore.

PRESIDENTE. Faremo distribuire copia di questo emendamento in modo che tutti i colleghi possano prenderne visione ed esporre con cognizione di causa il proprio avviso nel corso della prossima seduta.

A Z I M O N T I , relatore alla Commissione. L'ultimo emendamento riguarda la particolare situazione in cui si trova il personale dipendente dal complesso sanatoriale di Sondalo. L'ordinamento di questo complesso sanatoriale è purtroppo ancora da venire: gli enti locali non hanno ancora deciso la sua sistemazione giuridica, pur essendo il complesso scorporato dall'INPS e costituito in un ente che è tuttora sotto gestione commissariale. Ora, se non prevediamo una disposizione transitoria, la Regione lombarda dovrà emanare i decreti di trasferimento in un ente che ancora non si sa che destinazione po-

trà avere; d'altra parte, se lasciamo decorrere i termini fissati, questo personale potrebbe perdere i diritti previsti dalla presente legge.

A tale scopo avevo predisposto l'articolo aggiuntivo di cui do lettura: « Tutte le disposizioni previste dalla presente legge, per i soli dipendenti del complesso sanatoriale di Sondalo verranno applicate, anche in deroga ai termini previsti, dopo che saranno emessi i decreti regionali di trasferimento nei nuovi costituendi enti in applicazione della legge del 12 febbraio 1968, n. 132 ».

Forse, peraltro, tale emendamento non è legislativamente perfetto in quanto il decreto di scorporo dall'INPS è già stato emesso e l'ente, sia pure ancora a gestione commissariale, è già costituito, anche se c'è una situazione particolare. Mi riservo pertanto di eventualmente riformulare l'emendamento: in tal caso, ritirerei quello che ho testè letto per sostituirlo con un altro più preciso.

PRESIDENTE. Anche questo emendamento sarà distribuito intanto ai membri della Commissione, in modo che se ne potrà discutere nella prossima seduta dedicata a questo disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è pertanto rinviato.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per 1 resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO